



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

BUTTAPIETRA (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

BUTTAPIETRA (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 351/2019/PRSE del 25 luglio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 351/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 25 luglio 2019.

Distinti saluti.


Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 luglio 2019

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Maristella FILOMENA	Referendario Relatore
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

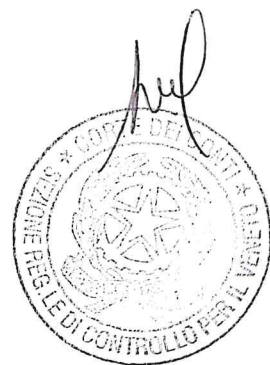
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;



VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatte dall’Organo di revisione del Comune di Buttapietra (VR);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l’ordinanza del Presidente f.f. n. 40/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

FATTO

Nell’ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha sottoposto ad esame il Rendiconto 2016 e relativi allegati del Comune di Buttapietra (VR). Tenuto conto della delibera della Sezione n. 336/2018/PRSE avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Buttapietra (VR) per l’esercizio 2015 ed all’esito dell’esame del Rendiconto per l’esercizio 2016, nonché degli schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) – sono emerse alcune difformità.

Con nota prot. Cdc n. 2478 del 27/03/2019 il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti. Il Comune ed il Revisore legale - tramite applicativo Con.Te. - hanno prodotto osservazioni di risposta con nota prot. 3947 del 09/04/2019 acquisita agli atti del fascicolo di controllo con prot. CdC n. 3237 del 10/04/2019. Le risultanze dell’istruttoria ed i disallineamenti non superati sono stati rappresentati dal magistrato istruttore al Collegio, che si è così pronunciato sui seguenti punti:

- *Deliberazione n. 336/2018/Prse (Rendiconto 2015) persistenza di un basso grado di realizzo delle entrate derivanti dall’attività di lotta all’evasione tributaria, accumulo di residui attivi dei titoli I e III; sfioramento del parametro di deficiarietà n. 7;*

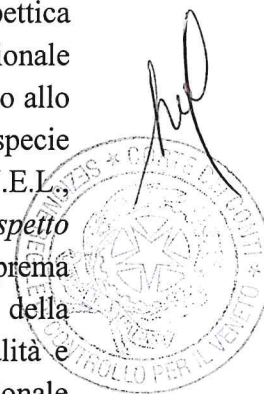
- *Approvazione del rendiconto in ritardo*
- *Contabilizzazione dei residui mutui cassa depositi e prestiti al titolo VI (classificati correttamente nell'esercizio 2017) –*
- *Lieve sofferenza di cassa –*
- *Errata contabilizzazione delle entrate per contributi per permessi a costruire nello stato patrimoniale –*
- *OO.PP. in liquidazione -*

DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* - di seguito denominato *“Questionario”* - redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016. Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti *“[...] effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”*, come ricordato, anche di recente, dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60. La natura del controllo della Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e, pertanto, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto l'obbligo di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Buttapietra (VR) è tenuto a valutare le segnalazioni ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene all'antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi giurisdizionali.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei



settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

1.1 Deliberazione n. 336/2018/Prse (Rendiconto 2015) persistenza di un basso grado di realizzo delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria, accumulo di residui attivi dei titoli I e III

Le criticità evidenziate nella Deliberazione n. 333/2018/PRSE sul rendiconto 2015, sono state analizzate in sede istruttoria sul rendiconto 2016. Tra esse alcuni argomenti contabili hanno evidenziato il permanere di un disallineamento.

- Basso grado di realizzo delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria

La percentuale di riscossione a competenza 2016 delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria era del 10,62% (accertato € 294.520,89 riscosso: €31.275,16). Dalla relazione dell'Organo di revisione al consuntivo 2016 si rileva che i residui al 31/12/2016, per dette entrate, erano pari a €335.554,60, di cui € 263.245,73 derivanti dalla competenza e €72.308,87, con incremento del 66,6% rispetto al valore al 01/01/2016. Va rilevato, tuttavia, che l'ammontare relativo del FCDE a rendiconto era di €132.717,77. L'argomentazione è stata sottoposta a richiesta istruttoria di motivazioni. L'ente ha risposto: *"In relazione a detta tipologia di entrata si fa presente l'andamento positivo della riscossione la quale ha portato su dette somme la presente situazione al 31/12/2018:*

-residui conservati derivanti da competenza 2017 per € 107.739,59

-residui conservati derivanti da competenza 2016 per € 88.697"

Il Collegio osserva che la risposta fornisce limitate informazioni in quanto evidenzia che al 31/12/2018 i residui 2016 per questa tipologia di entrate è pari al 30,11%, mentre nulla vien precisato in merito ai residui provenienti dalla gestione 2015.

- Accumulo di residui attivi del titolo III:

Dal prospetto *"Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate"* contenuto negli schemi di bilancio del consuntivo 2016 inseriti in BDAP, risulta che i residui attivi del titolo III presentano un livello di accumulo superiore al tasso di smaltimento operato sui medesimi residui provenienti dal 2015. A tal proposito va aggiunto, inoltre, come risulta al punto 1.4.1 del questionario, che la percentuale di riscossione delle entrate a competenza del titolo I era pari al 75,47% e del titolo II del 67,76%;

Su tale circostanza contabile è stata chiesta formale motivazione. L'ente ha dichiarato che: *" In relazione a detta criticità si fa presente che, nella consapevolezza della necessità di verifica puntuale circa il mantenimento delle somme a residuo, è stata effettuata in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2018, un'analisi che ha portato ad una rappresentazione aderente ai vincoli previsti dai principi contabili anche mediante il conseguente accantonamento ad Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato secondo la metodologia ordinaria senza avvalersi dell'abbattimento consentito fino al 2018. Si fa presente che alla data dei 31/12/2018 i residui conservati, provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti, risultano pari, per il tit. I ad € 330.131,51 e riferibili all'evasione tributaria ed alla tassa rifiuti ordinaria, e per € 133.199,11 riferibili al tit. III per la maggior parte*



(€ 127.304,83) relativi a sanzioni da codice della strada per le quali come sopra esposto risulta adeguato accantonamento.”

Il Collegio prende atto della comunicazione fornita che fa presumere l'aderenza ai principi contabili attraverso la prevista verifica puntuale della qualità dei crediti di cui al Titolo in discorso non prima del riaccertamento ordinario 2018. In assenza di ulteriori e disponibili elementi conoscitivi la Sezione rinvia ai controlli successivi ogni ulteriore approfondimento non mancando di ricordare la natura e la tipologia di entrate afferenti ai Titoli I e III, affinché l'ente persista nella tenuta di idonei comportamenti contabili diretti a preservare gli equilibri.

I titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extra-tributarie) di bilancio, aggregano le operazioni di entrata che tra l'altro, esprimono in via diretta - rispetto ad altri flussi positivi- la capacità dell'ente di essere finanziariamente autonomo. Tali tipologie di entrata quando correttamente realizzate ed idoneamente programmate offrono spazi di “libertà” dell'ente nelle scelte di bilancio, rispetto ad entrate a destinazione vincolata.

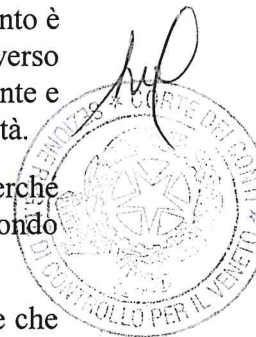
L'art. 187 del T.U.E.L. consente che siano mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

I Residui attivi compongono il risultato di amministrazione ed in quanto valori creditorii, offrono al rendiconto di fine esercizio quell'elemento di positività finanziaria tipico dei “crediti rimasti da riscuotere”. Si tratta, tuttavia, di un valore solo potenziale, in quanto è necessaria una coltivazione effettiva delle ragioni creditorie, per raggiungere attraverso la riscossione, ad una materializzazione monetaria, che possa essere assorbita dall'ente e che eventualmente sia diretta ad alleggerire da ulteriori aggravii tributari la collettività.

Ove tali crediti siano mantenuti nel sistema contabile dell'ente, seppure svalutati - perché risalenti nel tempo e di dubbia e difficile esazione - attraverso lo strumento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità occorre:

- che l'operazione di riaccertamento dei residui, ovvero, quell'operazione contabile che consiste nella misurazione finanziaria delle proprie entità creditorie e della qualità delle stesse, non sia stata (riaccertamento straordinario) e non sia (riaccertamento ordinario) diretta ad “adornare di positività” il risultato di amministrazione, alterando la veritiera conoscenza delle risorse effettivamente disponibili, similmente a quanto mutatis mutandis avviene nel settore aziendalistico privato con il c.d. “*watered asset*”;
- che sia neutralizzato il trasferimento del rischio di insolvenza - per l'inadeguatezza gestionale nella realizzazione delle ragioni creditorie- sulla collettività di Sommacampagna in quanto il FCDE, se da una parte è strumento utile di sterilizzazione è al contempo un blocco delle risorse anche future, che sarebbero così distolte da reinvestimenti finalizzati al beneficio del territorio e della popolazione locale.

Si ricorda altresì che una riscossione “ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa» (sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una «lunghissima dilazione temporale» (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica. (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51).



- *Superamento parametro 7 D.M. 18/02/2013 s.m.i.:*

Per l'esercizio 2016, risulta superata la soglia stabilita dal parametro di "deficitarietà" n. 7 del D.M. 18/02/2013. Il comma 1 dell'art. 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. L'individuazione dei parametri obiettivi attualmente vigenti è avvenuta con Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 luglio 2009. I parametri di riferimento definiti per il triennio 2010 -2012, sono stati estesi al periodo 2012-2015 dal successivo DM del 18 febbraio 2013.

Il parametro n. 7 riguarda la "Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL)

Il limite *soglia* era fissato per il 2016, al 120%. Nell'esercizio finanziario 2016 lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) si è attestato al 153,55%, in corrispondenza di un risultato della gestione (compresi FVP) negativo (-€64.039,18).

L'ente ha rappresentato le seguenti giustificazioni:” *Lo stock complessivo del debito al 31/12/2016 rappresenta un'evoluzione positiva rispetto alle annualità precedenti. Si fa presente che con riferimento ai 2017 la percentuale scende al 147,72%; con riferimento all'applicazione dei nuovi parametri con il rendiconto 2018, l'ente rientra in tutti gli otto parametri previsti. In particolare, il parametro P4 si assesta sulla percentuale del 14,99. Il risultato della gestione negativo è influenzato dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione nel corso dell'esercizio 2016”.*

Il Collegio prende atto della risposta, riservando ogni ulteriore valutazione nell'analisi dei successivi cicli di bilancio, rispetto ai quali è vigente il riferimento in argomento.

1.2 Ritardo approvazione del rendiconto

Il rendiconto 2016 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 10 maggio 2017. L'art. 227, co.2, T.U.E.L. stabilisce che il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla gestione. L'ente, quindi, non risulta aver rispettato il termine di approvazione del rendiconto

Il Collegio, pur consapevole delle molteplici e diffuse incombenze che gravano sulle poche ed eterodirette unità di personale in servizio nelle piccole realtà comunali, nonché della stratificata complessità della normativa contabile nella fase di definitivo passaggio alla competenza finanziaria c.d. potenziata, rammenta che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016),



convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» dispone, all'art 9 comma 1-quinquies: « *In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.*»

La mancata approvazione del rendiconto, oltre a costituire inadempimento sanzionato dalla norma sopra richiamata esprime difficoltà nella corretta applicazione delle disposizioni e dei principi contabili e rischia, ove reiterato, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione. Il rendiconto, infatti, costituisce momento gestionale di essenziale rilevanza in particolare per il processo di pianificazione e controllo, attraverso il quale si configura l'esistenza dinamica dell'ente. L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 T.U.E.L., che individuano nell'approvazione del Rendiconto il momento definitorio della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, presupposto legittimante l'utilizzo dello stesso, nei casi e secondo i limiti previsti dalle norme.

Per completezza si ricorda altresì che anche l'errato ed il tardivo inserimento nel flusso BDAP costituisce inadempimento, in quanto si viene ad alterare la conformità del patrimonio informativo delle banche dati, strumenti di monitoraggio e controllo del coordinamento della finanza pubblica, e tasselli sui quali -unitamente ad altri- sono assunte le decisioni di politica finanziaria. Nell'ottica dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la perfetta corrispondenza delle informazioni elaborate con i software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. Si ritiene utile segnalare che - come evidenziato anche nella Circolare MEF- RGS 14 febbraio 2019, n. 3 - il comma 902 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane previsti dall'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti, alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.

Si invita, pertanto, l'ente ove non abbia provveduto in tal senso ad adottare idonee misure preventive dirette all'efficienza delle rappresentazioni contabili in vista del rispetto dei



termini, in quanto diversamente operando si andrebbe a consolidare una irregolarità *“in grado di dispiegare effetti anche negli altri esercizi, compromettendo la sana gestione finanziaria dell’Ente”*. (Corte dei Conti - Sezione Controllo Puglia Deliberazione n. 170/PRSP/2010).

1.3 Contabilizzazione di residui al titolo VI – Cassa

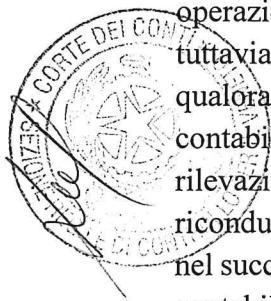
Dall’analisi del prospetto *“Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate”* contenuto negli schemi di bilancio del consuntivo 2016 inseriti in BDAP, si rileva la presenza al 31/12/2016 di residui attivi per € 152.636,70, di cui:

- € 52.636,70 provenienti dalla gestione dei residui
- €100.000,00 provenienti dalla gestione competenza

Complessivamente contabilizzati al titolo VI *“Accensione prestiti”*. L’argomentazione, alla luce di quanto disposto dal *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* al punto 3.18 è stata sottoposta ad approfondimento istruttorio con richiesta di chiarimenti al Comune, con riguardo all’Ente erogatore ed alla natura del finanziamento, ai fini della valutazione sulla corretta contabilizzazione delle operazioni. L’ente ha rappresentato che: *“Si fa presente in primis che tutte le operazioni di assunzioni di mutui e prestiti riguardano contratti sottoscritti con la Cassa Depositi e Prestiti e spa. Con il riaccertamento ordinario dei residui relativo al rendiconto 2016 è stata effettuata una operazione di riclassificazione dei residui da mutuo poiché essi risultavano erroneamente mantenuti al titolo VI anziché al titolo V. Nella delibera di riaccertamento che si allega, l’allegato H mette in evidenza tale operazione. Si specifica infine che a dicembre 2015 è stato sottoscritto un contratto con la Cassa Depositi e Prestiti spa per un fondo rotativo per la progettazione per 100.000 euro. Non essendo stato assunto il relativo impegno di spesa, tale somma è confluita nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2016.”*

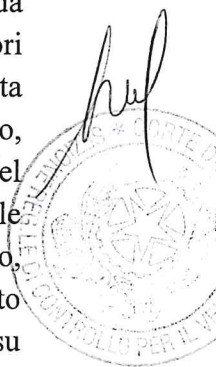
Il Collegio prende atto che si tratta di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e che sulla base di quanto rappresentato nell’allegato n. 5, l’ente ha correttamente imputato i residui da mutui nell’esercizio 2017. Si richiama tuttavia all’attenzione dell’ente le seguenti considerazioni, al fine di evidenziare i termini del disallineamento contabile in cui è incorso nell’esercizio 2016.

L’errata contabilizzazione dei residui attivi sopra richiamati, tra le poste del Titolo VI è operazione apparentemente neutrale ai fini dei saldi di finanza prescritti, per l’anno 2016, tuttavia, essa evidenzia una inadeguata applicazione dei principi contabili, in particolare qualora rappresenti l’inesatta valutazione del fenomeno sotteso all’appostazione contabile. Particolare attenzione occorre, infatti, prestare al fenomeno generatore della rilevazione contabile, in particolare laddove riguardi una tipologia fattuale che sia riconducibile alle disposizioni ed ai principi contabili di cui al paragrafo 3.18 (esplicitati nel successivo esempio 8 dell’Appendice Tecnica), nonché al paragrafo 3.22 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 che stabiliscono specificatamente *«[...] Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell’indicato accertamento,*



l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.»

Occorre ricordare che, salvo norme speciali, ogni qualvolta sulle somme concesse in finanziamento, per la quota non erogata, la Cassa depositi e prestiti riconosca, rispetto a determinate tipologie di finanziamento- un interesse attivo- secondo il risalente sistema della c.d. "retrocessione"- ovvero, allorquando in corrispondenza di somme rimaste da erogare - sui mutui in ammortamento - venga annualmente retrocessa agli enti pagatori una parte della "rata di ammortamento", parametrata ad un saggio di interesse, questa circostanza, seppure impropriamente, configura una ulteriore risorsa di bilancio, qualificabile come minori oneri finanziari, atteggiandosi a componente positiva del finanziamento, anche se in misura residuale. Il bilancio nell'attuale ordinamento contabile assume valore di sistema, nella sua prospettiva dinamica o tendenziale di equilibrio, simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche (Corte cost 247/2017). In un'ottica, pertanto di articolazione su più esercizi la mancata aderenza alle norme, delle scritture ai principi produce una infedele rappresentazione, che distorce il valore informativo dei documenti contabili.



- Sofferenza di cassa

Si rileva al punto 1.1.1 del questionario che il Fondo Cassa - al 31/12/2016 risultava pari ad € 831.765,13 rispetto al corrispettivo valore al 01/01/2016 pari a €1.064.884,58. Emerge altresì una differenza tra i residui attivi e residui passivi di parte capitale aumentati del FPV di parte capitale di €846.643,50 superiore alla giacenza di cassa al 31/12/2016, pari a €831.765,13. Tali elementi contabili evidenziano una certa sofferenza della gestione di cassa, pertanto sono stati chiesti chiarimenti all'ente. Il Comune ha rappresentato che : *“l'andamento della cassa risente necessariamente dell'andamento delle riscossioni. L'ente sia per il 2016 che per gli esercizi successivi non ha avuto necessità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria. Si fa inoltre presente che i tempi medi di pagamento risultano essere per il 2016 pari a 27,88 e per il 2017 pari a 29,04.”*

Il Collegio evidenzia la necessità di perseguire gli equilibri in ogni aspetto della gestione dell'ente. Secondo quanto stabilito dall'art. 195 del TUEL: *“1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.*

2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di

appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.”

Si ricorda altresì che l'art. 162 del TUEL comma 6 prevede che il bilancio di previsione deve garantire un fondo cassa finale non negativo, pertanto si invita l'ente a tenere in debito conto del valore che una corretta programmazione del flussi di cassa assume al fine di evitare tensioni prevedibili.

1.4 Organismi partecipati in perdita, liquidazione ed in corso di dismissione.

In base ai dati riportati nel sito Patrimonio PA del MEF -Dipartimento del Tesoro, risulta che il Comune di Sommacampagna nel 2016 partecipava ai seguenti Organismi:

Denominazione partecipata	Diretta	Indiretta effettiva	Patrimonio Netto	Capitale Sociale	PN - CS	Valore partecipazione	Utile/perdita di esercizio
ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	0,55	0	9.120.656,00	1.128.093,00	7.992.563,00	0,00	1.978.431,00
CONSIGLIO DI BACINO "VERONESE"	0,008	0	2.056.111,00	43.164,00	2.012.947,00	0,00	2.012.947,00
CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	1,887	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA CEV	0,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	1,113	0	742.400,00	1.255.496,00	-513.096,00	0,00	17.247,00
VIVERACQUA S.C. A R.L.	0	0,55	183.742,00	97.482,00	86.260,00	474,43	5.174,00

Si evidenzia con riguardo nel 2016 alla partecipazione dell'1,113% nel Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese in liquidazione, che quest'ultimo presentava un patrimonio netto pari a € 742.400,00 a fronte di un capitale sociale di € 1.255.496. I dati manifestano un suo deterioramento pari a € 513.096,00, non riassorbito nel 2016 dal modesto utile di € 17.247,00.

La società VIVERACQUA, indiretta, possiede n. 1 dipendente e n. 3 amministratori. Per quanto riguarda il Consorzio Verona2 del Quadrilatero, esso ha chiuso l'Esercizio 2016 con un modestissimo utile di €443,00. Il Consorzio Energia Veneto ha chiuso l'Esercizio 2016 con un modesto utile di € 191.832,00.

All'ente sono stati chiesti – in istruttoria- aggiornamenti, con particolare riferimento ai seguenti punti :

- a) dettaglio sulla posizione debitoria e l'aggiornamento sullo stato della transazione riguardante il Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese in liquidazione;
- b) alla *governance* attuata dall'Ente
- c) ad eventuali ricadute, anche patrimoniali, sul bilancio dell'ente.

L'ente ha comunicato: *"in merito a quanto richiesto relativamente alla partecipazione dell'ente al Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese in liquidazione si allegano alla presente nota la relazione al bilancio chiuso al 31/12/2017 sottoscritta dal liquidatore e la relazione dei revisori dei conti,"*

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato invitando ad una continua e pervicace attenzione a far sì che ciascuna partecipazione si evolva nella maniera plausibilmente più consona alle esigenze di valorizzazione e di tutela delle risorse dei cittadini di Buttapietra.

1.5 obblighi di pubblicazione

Dalla visualizzazione del sito del Comune di Buttapietra (Vr) risulta disatteso l'obbligo di pubblicazione ex art. 31 unitamente agli altri obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 13 e ss. del D.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33. Sulla base di quanto disposto dal soprarichiamato decreto si richiama l'attenzione dell'amministrazione al rispetto dei complessivi obblighi di pubblicazione, non mancando di invitare - ai sensi degli art. 43 e ss del citato decreto - all'esercizio delle rispettive competenze il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto con riferimento al Rendiconto 2016 del Comune di Buttapietra (Vr):

-invita l'ente al superamento della .

1.1 Deliberazione n. 336/2018/Prse (*Rendiconto 2015*) *persistenza di un basso grado di realizzo delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria, accumulo di residui attivi dei titoli I e III*-richiama al rispetto del termine previsto per l'approvazione del rendiconto;

- raccomanda il monitoraggio nella formazione e nella gestione dei residui attivi, con attiva coltivazione dei crediti, riguardo il Titolo I e III e la corretta contabilizzazione delle entrate relative ai mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti;

- raccomanda, altresì, un attento monitoraggio degli equilibri di cassa;

- invita al proseguire nel miglioramento al rispetto dei principi contabili;

- si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportate nella presente deliberazione e nella deliberazione relativa al rendiconto 2015;

- invita ad adempiere agli obblighi di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

DISPONE

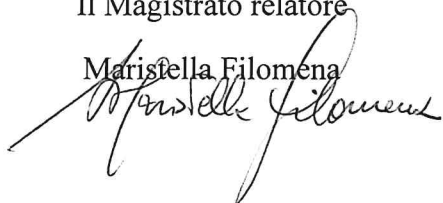
Che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Buttapietra (Vr), al Responsabile per la trasparenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 luglio 2019.



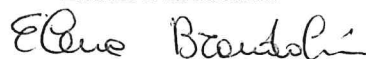
Il Magistrato relatore

Maristella Filomena



Il Presidente f.f.

Elena Brandolini



Depositata in Segreteria il **18 DIC. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rössini

